

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 maggio 2025, n. 054/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali, per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse unionale, ai sensi dell'articolo 40 septies, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), emanato con il decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres.

- Art. 1 Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 41/2023
- Art. 2 Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 41/2023
- Art. 3 Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 41/2023
- Art. 4 Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 41/2023
- Art. 5 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 41/2023
- Art. 6 Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 41/2023
- Art. 7 Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 41/2023
- Art. 8 Modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 41/2023
- Art. 9 Entrata in vigore.

Art. 1

(Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 41/2023)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres. (Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai conduttori pubblici e privati, i cui fondi sono compresi in riserve o biotopi naturali, per la gestione e il mantenimento degli stessi, finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse unionale, ai sensi dell'articolo 40 septies, comma 2, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) è sostituito dal seguente:

<< 3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa unica non può superare 50.000,00 euro nell'arco di tre anni. >>.

Art. 2

(Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 41/2023)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres. è sostituito dal seguente:

<< 2. Le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b) sono effettuate su fondi in stato di abbandono da almeno cinque anni precedenti all'annualità di presentazione della domanda per i quali i conduttori non hanno fruito di alcuna sovvenzione unionale, nazionale o regionale negli ultimi 5 anni. >>.

Art. 3

(Modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 41/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres., le parole: << euro 25.000,00. >> sono sostituite dalle parole: << euro 50.000,00.>>.

Art. 4

(Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 41/2023)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres., è sostituito dal seguente:

<< 3. La data di presentazione della domanda è determinata dalla data e dall'ora indicate nella ricevuta di accettazione della PEC da parte del server del mittente o dalla data del timbro postale della raccomandata A.R., purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, come previsto dal comma 3, dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso". >>.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 41/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres. le parole: << 10 gennaio di ciascun anno >> sono sostituite dalle parole: << 31 dicembre di ciascun anno>>.

2. Il comma 3 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres. è sostituito dal seguente:

<< 3. La documentazione è presentata all'indirizzo indicato dal Servizio competente nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della documentazione di cui al comma 1, fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di accettazione della PEC da parte del server del mittente o la data del timbro postale della raccomandata A.R., purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, come previsto dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 7/2000.>>.

Art. 6

(Modifica all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 41/2023)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres, le parole: << 0,05 Euro >> sono sostituite dalle parole :<< 0,07 Euro >>.

Art. 7

(Modifica all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 41/2023)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres. È sostituito dal seguente:

<< 3.¹ La data di presentazione della domanda è determinata dalla data e dall'ora indicate nella ricevuta di accettazione della PEC da parte del server del mittente o dalla data del timbro postale della raccomandata A.R., purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, come previsto dal comma 3, dell'art. 6 della legge regionale 7/2000.>>.

Art. 8

(Modifica all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 41/2023)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 1 marzo 2023, n. 041/Pres. è sostituito dal seguente:

¹ Correzione d'ufficio: il comma deve correttamente leggersi come comma 3.

<< 2.² La documentazione è presentata all'indirizzo indicato dal Servizio competente nel provvedimento di concessione del contributo; ai fini del rispetto del termine di presentazione della documentazione di cui al comma 1, fanno fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di accettazione della PEC da parte del server del mittente o la data del timbro postale della raccomandata A.R., purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine, come previsto dal comma 3, dell'art. 6 della legge regionale 7/2000. >>.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

² Correzione d'ufficio: il comma deve correttamente leggersi come comma 2.